

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2020**  
**473/2020/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO “GLORENZA (IT) – NAUDERS (AT)” EXEMPTION APPLICATION - OPINION OF THE ITALIAN REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY, NETWORKS AND ENVIRONMENT**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1134<sup>a</sup> riunione del 17 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento (CE) 714/2009);
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE con effetti dall’1 gennaio 2021;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

- la decisione della Commissione europea C(2020) 6325 dell'11 settembre 2020 (decisione 11 settembre 2020);
- il decreto direttoriale del Ministro delle Attività Produttive 290/ML/10/2020 del 5 marzo 2020 (di seguito: decreto direttoriale 5 marzo 2020);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2020 (di seguito: decreto direttoriale 21 ottobre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità ARG/elt 179/09 del 20 novembre 2009);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 587/2013/R/eel del 13 dicembre 2013 (di seguito: documento per la consultazione 587/2013/R/eel);
- l'istanza di esenzione per una quota della capacità del progetto "Glorenza (IT) – Nauders (AT)" (nel seguito: *interconnector* Passo Resia) presentata dalla società Resia Interconnector S.r.l. (di seguito: Resia) al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 marzo 2020;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 aprile 2020 all'Autorità (prot. Autorità 11283 del 2 aprile 2020, di seguito: lettera 2 aprile 2020);
- la lettera del responsabile dell'ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell'Autorità alla Commissione europea e ad ACER del (prot. Autorità 14390 del 5 maggio 2020, nel seguito lettera 5 maggio 2020);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 ottobre 2020 all'Autorità (prot. Autorità 33790 del 21 ottobre 2020, di seguito: lettera 21 ottobre 2020);
- la lettera del responsabile dell'ufficio speciale regolazione euro-unitaria dell'Autorità al regolatore austriaco "E-Control" (di seguito: E-Control) del 29 ottobre 2020 (prot. Autorità 35027 del 29 ottobre 2020, di seguito: lettera 29 ottobre 2020);
- la lettera di E-Control all'Autorità del 13 novembre 2020 (prot. Autorità 37219 del 13 novembre 2020, di seguito: lettera 13 novembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 63, comma 1 del regolamento (UE) 2019/943 prevede, allo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, che gli interconnettori in corrente continua possano essere oggetto di una esenzione (i) dalla disciplina relativa al diritto di accesso di terzi (di seguito: TPA), (ii) dalla normativa sulla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione della capacità di interconnessione, (iii) dalla normativa tariffaria e (iv) dalla normativa relativa alla separazione proprietaria;
- ai sensi del predetto articolo, per il rilascio di un'esenzione devono essere rispettate, tra l'altro, le seguenti condizioni:
  - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

- b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non sarebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
- c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
- d) sono imposti dei corrispettivi agli utenti di tale infrastruttura;
- e) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del predetto regolamento (UE) 2019/943, l'esenzione è concessa, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione nazionali, fatta salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal comma 6 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che:
  - nel decidere di concedere un'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;
  - prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione decidano le regole ed i meccanismi di gestione e assegnazione della relativa capacità;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del citato regolamento, le autorità di regolamentazione interessate da una richiesta di esenzione devono raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data in cui è stata presentata una domanda di esenzione dinanzi all'ultima di queste autorità di regolamentazione, in assenza del quale la decisione in merito è assunta da ACER;
- l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione rimanga in capo al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), sentito il parere dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 32 della legge 99/09, come integrata dall'articolo 2 della legge 41/10, attribuisce a Terna il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2.500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con

- i Paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e sistemi del Nord Africa, questi ultimi sostituiti nel 2015 dal Montenegro), contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di un punto di prelievo ciascuno con potenza impegnata fino a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
  - l'articolo 32 sopra richiamato, al comma 6, prevede, inoltre, l'applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere anche prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;
  - in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione;
  - al termine della suddetta selezione, sulla frontiera austriaca sono risultati assegnatari clienti industriali operanti nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica (di seguito: Assegnatari); la maggior parte di essi non è attivo in alcun ramo della filiera elettrica, mentre quei pochi che svolgono delle attività nel settore, principalmente per autoconsumo o ottimizzazione degli approvvigionamenti, detengono quote di mercato irrilevanti;
  - ai sensi del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2005, l'impegno dei soggetti investitori terzi di sostenere il finanziamento degli *interconnector* è subordinato al rilascio di un'apposita esenzione per una durata fino a venti anni;
  - l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016 obbliga i suddetti soggetti investitori a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* oggetto dell'esenzione entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata tramite la sopra richiamata procedura di selezione espletata da Terna, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa;
  - in particolare, ai sensi della legge 99/09, sono stati attribuiti, sulla base delle valutazioni di Terna, un totale di 500 MW alla frontiera austriaca;
  - in data 16 marzo 2020, la società Resia ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di esenzione dal disposto:
    - dell'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione,

- dell'articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione di cui al precedente punto è richiesta dalla società Resia per una capacità di 150 MW e una durata di 10 anni con riferimento alla sola parte italiana dell'*interconnector* Passo Resia (opera che consentirà un incremento della capacità di interconnessione sul confine Italia - Austria pari a circa 300 MW sia in import che in export) con l'obbligo per Terna di acquistare l'opera (per la parte giacente sul territorio italiano) al termine dell'esenzione per un ammontare pari al costo storico degli investimenti al netto di relativi ammortamenti calcolati secondo la vita utile contabile adottata da Terna per le relative tipologie di asset (valore di libro) con conseguente assegnazione, in relazione allo stesso, della remunerazione tariffaria prevista dall'Autorità (e comunque secondo criteri che saranno definiti in esito al procedimento di esenzione) e l'inclusione dell'opera nella Rete di Trasmissione Nazionale fin dalla data di entrata in esercizio;
- nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32 della legge 99/09, un insieme di 72 Assegnatari si sono impegnati a stipulare un contratto di mandato a Terna (o altra società del gruppo Terna) per la realizzazione e gestione dell'*interconnector* Passo Resia per una potenza ai fini dell'esenzione pari a 150 MW;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 99/09, il perfezionamento del predetto contratto di mandato è subordinato all'ottenimento dell'esenzione;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del regolamento (UE) 2019/943, la richiesta di esenzione, trasmessa dalla società Resia, è stata ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 marzo 2020 e dal regolatore austriaco E-Control in data 2 giugno 2020;
- con lettera 2 aprile 2020, il Ministero ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione predisposta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943, dell'art. 1-*quinquies*, comma 6, del d.l. 239/2003 e s.m.i. e del decreto ministeriale 21 ottobre 2005, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del regolamento (UE) 2019/943, l'Autorità ha notificato alla Commissione europea e ad ACER la richiesta di esenzione con la lettera 5 maggio 2020;
- al fine di addivenire ad una posizione congiunta in merito all'istanza di esenzione, l'Autorità ha avviato una collaborazione con E-Control.

**CONSIDERATO CHE:**

- E-Control, d'accordo con l'Autorità, ha constatato che l'istanza di esenzione sopra descritta, - limitata geograficamente al territorio italiano e alle sole regole in materia di gestione delle rendite di congestione e di separazione proprietaria - non ha effetti sulla rete pubblica di trasmissione in Austria e che, su tale

- presupposto, la società Resia non ha avanzato richiesta di esenzione per quanto riguarda la porzione del progetto situata su territorio austriaco;
- l’Autorità ha, quindi, predisposto il documento “*Glorenza (IT) – Nauders (AT)*” *Exemption application - Opinion of the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment (ARERA)*” (di seguito: *Opinion*) allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*) contenente la posizione dell’Autorità in merito all’istanza di esenzione presentata dalla società Resia;
  - la proposta di *Opinion* è suddivisa in tre parti:
    - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto;
    - Parte 2) recante l’esame dell’Autorità sulla ammissibilità della richiesta di esenzione alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente e della Relazione tecnico-economica allegata alla stessa richiesta;
    - Parte 3) che contiene la valutazione dell’Autorità in merito all’istanza di esenzione, concessa dalla disciplina di cui all’articolo 19, comma 2 del regolamento (UE) 2019/943 e dall’articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE, nonché le relative condizioni imposte ai fini del rilascio di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 63 del suddetto regolamento;
  - con lettera 29 ottobre 2020, l’Autorità ha inviato a E-Control la suddetta *Opinion* al fine di formalizzare il raggiungimento di una posizione comune sull’istanza di esenzione ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del regolamento 2019/943; tale accordo è necessario per il rilascio della decisione formale di esenzione da parte delle autorità competenti (ossia, il Ministero per l’Italia e E-Control per l’Austria);
  - con lettera 13 novembre 2020, E-Control ha formalmente comunicato all’Autorità di non essere competente a valutare i criteri sostanziali della richiesta di esenzione in merito alla porzione del progetto *interconnector* Passo Resia ubicata sul territorio italiano ai sensi dell’art. 63(1) del regolamento (UE) 2019/943 e che, quindi, non adotterà una propria decisione nazionale. E-Control non si oppone ai risultati dell’analisi condotti dall’Autorità, esprimendo pertanto in tal modo l’accordo delle Autorità di regolazione interessate ai sensi dell’art. 63 comma 4 del regolamento (UE) 2019/943.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto direttoriale 5 marzo 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha rilasciato alla società Pi.Sa.2 un’esenzione dal disposto:
  - dell’articolo 16, comma 6, del regolamento (CE) 714/2009 (sostituito, a partire dall’1 gennaio 2020 dall’articolo 19, commi 2 e 3 del regolamento (EU) 2019/943), relativo alla gestione dei proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione;
  - dell’articolo 9 della Direttiva 72/2009, relativo alla disciplina in materia di unbundling;
- con la decisione 11 settembre 2020, la Commissione europea ha stabilito che l’esenzione di cui al decreto direttoriale 5 marzo 2020 non rispetta tutte le

condizioni e i requisiti di cui all'articolo 63(2) del regolamento (UE) 2019/943 e ne ha richiesto pertanto la revoca;

- viste le analogie con il progetto “*interconnector* Passo Resia”, l’Autorità ha atteso di conoscere la valutazione da parte della Commissione di cui al punto precedente al fine di acquisire degli elementi utili all’elaborazione della proposta di *Opinion*;
- gli unici elementi che la Commissione, nella decisione 11 settembre 2020, ha ritenuto in contrasto con i requisiti di cui all’articolo 63(2) del regolamento (UE) 2019/943 erano caratteristiche specifiche del progetto Pi.Sa2 e non sono condivise dal progetto “*interconnector* Passo Resia”;
- con il decreto direttoriale 21 ottobre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato l’esonazione rilasciata con il decreto direttoriale 5 marzo 2020.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno adottare la proposta di *Opinion* sopra citata per consentire la realizzazione del progetto “*interconnector* Passo Resia” nei tempi e con le modalità previsti;
- sia opportuno concedere l’esonazione nei termini riportati nella proposta di *Opinion*, Parte 3, e in particolare che:
  - a) debba essere accolta la richiesta di esenzione dall’articolo 19, commi 2 e 3, del Regolamento (UE) 2019/943;
  - b) debba essere rilasciata, sulla base della normativa europea, l’esonazione anche dall’articolo 9 della Direttiva 2009/72/CE;
- la concessione dell’esonazione per un periodo pari a 10 anni risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate previste dall’articolo 32, comma 6 della legge 99/09, così come prospettato nel documento per la consultazione 587/2013/R/eel;
- sia necessario prevedere che, a seguito del rilascio dell’esonazione e prima che la stessa produca i suoi effetti, l’intero capitale sociale della società Resia sia ceduto agli Assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità assegnata a ciascuno durante la sopra richiamata procedura di selezione indetta da Terna;
- in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l’unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere che al termine dell’esonazione la proprietà progetto “*interconnector* Passo Resia” ricadente in territorio italiano e oggetto della presente esenzione sia trasferita a Terna secondo le modalità identificate nell’*Opinion*

## **DELIBERA**

1. di approvare il documento “*Glorenza (IT) – Nauders (AT)*” *Exemption application - Opinion of the Italian Regulatory Authority for Energy, Networks and Environment (ARERA)*”, nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a E-Control e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*